



REGOLAMENTO DI ARBITRATO

ARBITRATO NAZIONALE

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. La Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, di seguito denominata Camera Arbitrale, presta, a richiesta, la sua opera mediante i seguenti procedimenti:
 - a) Arbitrato rituale;
 - b) Arbitrato irrituale;
 - c) Arbitraggio;
 - d) Perizia contrattuale.

Articolo 2 (Arbitrato rituale e arbitrato irrituale)

1. Se le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che fa riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo, le controversie cui l'accordo si riferisce sono risolte a norma del presente Regolamento.
2. Si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall'Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni. In tali casi il procedimento si conclude con la pronunzia di un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell'Articolo 825, comma 2 e comma 3, c.p.c..
3. Si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso.

4. Nell'impossibilità di pervenire ad un'univoca e certa interpretazione della volontà delle parti si deve ritenere che la convenzione contenga una previsione di arbitrato irrituale.
5. Anche qualora nell'accordo compromissorio manchi o sia incompleto il riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo, la domanda di arbitrato può essere ugualmente presentata: ad essa viene dato seguito solo se entrambe le parti, entro il termine fissato dal Segretario, sottoscrivono una convenzione arbitrale integrativa.

Articolo 3 (Domanda d'arbitrato)

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato, rituale o irrituale, deve notificare nelle forme degli atti processuali civili alla controparte una domanda che deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza delle parti oppure, se si tratta di società, l'indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti;
 - b) il nome, il cognome e l'indirizzo dell'eventuale difensore, con la procura *ad litem* e l'eventuale elezione di domicilio;
 - c) gli estremi del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;
 - d) l'esposizione dei fatti e la formulazione dei quesiti;
 - e) l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - f) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per sceglierlo, salvo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del presente Regolamento;
 - g) l'indicazione del tipo d'arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (secondo diritto o secondo equità);
 - h) l'indicazione delle prove richieste;
 - i) la sottoscrizione.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda va depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una copia della domanda stessa completa della relazione di notifica;
 - b) il compromesso o l'atto contenente la clausola compromissoria;
 - c) tutti i documenti che la parte ritenga utili per la decisione della controversia.
3. Al momento del deposito della domanda, la parte versa i diritti di registrazione previsti dall'Articolo 26, lettera a), del presente Regolamento, come determinati nel tariffario approvato dalla Giunta della CCIAA di Teramo e allegato al presente Regolamento.

Articolo 4 (Memoria di risposta)

1. Il convenuto, entro venti giorni dal ricevimento della domanda, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una memoria di risposta che deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del convenuto o, trattandosi di società, l'indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti;
 - b) il nome, il cognome e l'indirizzo dell'eventuale difensore, con la procura *ad litem* e l'eventuale elezione di domicilio;
 - c) l'esposizione delle difese e le eventuali domande riconvenzionali;
 - d) l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - e) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per sceglierlo, salvo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del presente Regolamento;
 - f) l'indicazione del tipo d'arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (secondo diritto o secondo equità);
 - g) l'indicazione delle prove richieste;
 - h) la sottoscrizione.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la memoria va depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
3. Alla memoria di risposta devono essere allegati:
 - a) una copia della memoria stessa completa della relazione di notifica;
 - b) tutti i documenti che la parte ritenga utili alla decisione della controversia.
4. La parte, al momento del deposito della risposta, deve saldare i diritti di registrazione previsti dall'Articolo 26, lettera a), come determinati nel tariffario allegato.
5. Se la parte convenuta non presenta la memoria di risposta, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica della domanda, il procedimento prosegue in sua assenza.
6. Nel caso in cui la memoria di risposta contenga una domanda riconvenzionale, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa la parte attrice può depositare in Segreteria una replica (originale in bollo e quattro copie).

Articolo 5 (Fondo a copertura delle spese di procedimento)

1. Il Segretario della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, sulla base delle produzioni dei precedenti artt. 3 e 4, stima in via provvisoria il valore economico della controversia ai sensi dell'Articolo 10 e ssgg. c.p.c., chiedendo alle parti il versamento dei diritti amministrativi camerale ed indicando alle medesime gli acconti per gli onorari degli arbitri, nella misura minima, da corrispondere a questi ultimi, sulla base dell'Articolo 26, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso in cui la determinazione del valore della controversia presenti profili di particolare complessità, il Segretario provvederà a convocare il Comitato Tecnico costituito nell'ambito della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per la stima del suo valore economico.

2. Il valore complessivo della controversia sarà determinato sommando i valori oggetto di ciascuna domanda, principale e riconvenzionale, quest'ultima ove valutabile in via autonoma, escluse le subordinate. In mancanza di altre indicazioni, il valore di ciascuna domanda, se indeterminato, sarà considerato ricompreso nel quarto scaglione delle tabelle.
3. I versamenti devono essere effettuati, entro trenta giorni dalla richiesta, in misura uguale da entrambe le parti, salva la ripartizione che verrà stabilita dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale con la decisione finale. In mancanza di versamento entro il termine suddetto, non sarà dato avvio alla procedura.
4. Le parti sono comunque solidalmente tenute al pagamento delle spese del procedimento e degli onorari degli arbitri.

Articolo 6 (Nomina degli arbitri)

1. Secondo quanto stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale, le controversie sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio Arbitrale composto di tre membri. Ove le parti non abbiano diversamente pattuito, l'arbitrato è affidato ad un Arbitro Unico.
2. L'Arbitro Unico deve essere scelto dalle parti tra quelli indicati nell'elenco depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Se l'Arbitro Unico non è stato concordemente designato dalle parti, provvede alla nomina il Consiglio della Camera di Conciliazione ed Arbitrato entro quindici giorni dal deposito degli atti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
3. Se non altrimenti pattuito, il Collegio Arbitrale si costituisce come appresso:
 - a) ciascuna parte nomina, rispettivamente nella domanda e nella memoria di risposta, un arbitro;
 - b) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti ovvero in mancanza di designazione dello stesso arbitro da parte di entrambe le parti, alla nomina provvede il Consiglio della Camera di Conciliazione ed Arbitrato;
 - c) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio.
4. Le nomine di cui alle precedenti lettere b) e c) vengono eseguite entro quindici giorni dal deposito degli atti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento. Ove le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro nominati a scegliere il terzo arbitro, questo dovrà essere scelto tra quelli indicati nell'elenco depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Articolo 7 (Pluralità di parti)

1. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti, in mancanza di specifiche previsioni della clausola compromissoria o del compromesso, il Consiglio nomina direttamente un Arbitro Unico.
2. Se le parti hanno scelto un Collegio Arbitrale senza indicazione del numero, gli arbitri saranno tre, nominati d'accordo tra le parti o in difetto, tutti e tre nominati dal Consiglio.

Articolo 7 bis (Nomina degli arbitri nelle controversie societarie)

1. Per le controversie relative a rapporti sociali di cui all'Articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5 la nomina dell'arbitro singolo o di tutti gli arbitri compete esclusivamente al Consiglio della Camera di Conciliazione ed Arbitrato.

Articolo 8 (Elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti)

1. Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti, il Consiglio forma un elenco di persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche o tecniche. L'elenco è pubblico, può essere articolato in sezioni e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
2. L'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Consiglio, su domanda dell'interessato, previa valutazione dell'idoneità del richiedente allo svolgimento delle funzioni.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione attestante:
 - a) i titoli di studio posseduti;
 - b) la specifica competenza in materia arbitrale;
 - c) l'esperienza maturata nella libera professione;
 - d) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o imprese private;
 - e) le pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
 - f) la partecipazione a corsi di formazione;
 - g) ogni altro elemento che dimostri l'idoneità allo svolgimento delle funzioni arbitrali, peritali o d'arbitraggio.
4. Nella domanda l'istante deve espressamente dichiarare di impegnarsi a rispettare i Regolamenti e le tariffe della Camera Arbitrale.
5. Il Consiglio della Camera di Conciliazione ed Arbitrato può disporre la cancellazione dall'elenco di persone riguardo alle quali siano venute meno le garanzie di idoneità in

ordine all'adempimento delle funzioni. La cancellazione deve essere preceduta dall'audizione dell'interessato. Il procedimento ha carattere riservato.

6. Con riferimento a particolari esigenze, il Consiglio può eccezionalmente affidare gli incarichi di cui al comma 1 a persone, di specifica competenza, non comprese nell'elenco di cui sopra.

Articolo 9 (Imparzialità e indipendenza degli arbitri)

1. Tutti gli Arbitri devono essere imparziali e indipendenti rispetto alle parti.

Articolo 10 (Comunicazione e accettazione della nomina)

1. La Segreteria dà tempestiva comunicazione della nomina alle parti e agli arbitri nominati mediante raccomandata A.R. o tramite fax.
2. L'arbitro o gli arbitri nominati, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, devono a loro volta comunicare alla Segreteria, sempre con gli stessi mezzi, l'accettazione, producendo contestualmente una dichiarazione attestante la propria imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e l'insussistenza di fatti o circostanze che possano costituire motivo di incompatibilità rispetto all'incarico.
3. Se alla scadenza del termine l'arbitro non abbia provveduto, il Consiglio nomina entro sette giorni un altro arbitro, che deve adempiere i medesimi oneri di cui al comma precedente.
4. Nel corso del procedimento, ciascun arbitro è tenuto a comunicare al Consiglio ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Articolo 11 (Ricusazione degli arbitri)

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dall'Articolo 51 c.p.c., nonché per mancanza di neutralità e di indipendenza.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, anche relativa all'arbitro nominato dallo stesso ricusante.

3. Sulla richiesta di ricsuzione il Consiglio decide, in via definitiva e con provvedimento motivato.
4. L'arbitro ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'Articolo 51 c.p.c..

Articolo 12 **(Sostituzione degli arbitri)**

1. L'arbitro può rinunciare all'incarico per gravi motivi, di salute, di famiglia o di carattere professionale.
2. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con raccomandata A.R. o tramite fax. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti, gli altri arbitri e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.
3. In caso di morte, incapacità o rinuncia dell'arbitro, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza dell'arbitro, il Segretario della Camera di Conciliazione ed Arbitrato effettua un richiamo scritto; se trascorsi quindici giorni dalla comunicazione l'arbitro non adempie, il Consiglio, dopo averlo convocato e ascoltato, se comparso, dispone la sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
5. Il compenso eventualmente spettante all'arbitro sostituito è stabilito dal Consiglio, in considerazione dell'attività fino a quel momento svolta.
6. L'arbitro nominato in sostituzione può disporre, se Arbitro Unico, o richiedere al Collegio l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Articolo 13 **(Sede dell'arbitrato)**

1. La sede dell'arbitrato è ad ogni effetto fissata in Teramo, presso la C.C.I.A.A. L'Arbitro Unico o il Collegio possono decidere di svolgere altrove udienze o singoli atti del procedimento.

Articolo 14 **(Trasmissione degli atti all'arbitro e fissazione della prima udienza)**

1. La Segreteria trasmette all'arbitro che abbia accettato l'incarico copia degli atti e dei documenti prodotti dalle parti. Entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, l'arbitro fissa la prima udienza con provvedimento con il quale dispone la comparizione personale delle parti ed un tentativo di conciliazione da esperire tra le parti. Con lo

stesso provvedimento, per il caso di mancata conciliazione, l'arbitro fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie e per l'eventuale replica.

Articolo 15 (Disciplina del procedimento)

1. Nel silenzio del presente Regolamento, le regole applicabili al procedimento arbitrale sono stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri, salvo in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. All'arbitrato rituale si applicano gli artt. 816 e ssgg. c.p.c., se non derogati dal presente Regolamento o da accordi intervenuti tra le parti prima dell'inizio del procedimento.
3. In apertura di udienza l'arbitro esperisce tra le parti un tentativo di conciliazione.
4. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti tecnici, ai quali spettano compensi conformi alle tariffe professionali.
5. L'arbitro può procedere all'assunzione di mezzi di prova su richiesta di parte e, nell'arbitrato irrituale, anche d'ufficio.
6. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta. La richiesta deve essere proposta al più tardi nel giorno fissato per l'audizione.
7. L'arbitro può statuire in base ai soli documenti, se le parti lo domandino o lo consentano, in forma scritta, anche nel corso del procedimento.
8. Chiusa l'istruttoria l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte oppure fissare un'udienza per la discussione orale.

Articolo 16 (Udienze e verbali)

1. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate alle parti con un congruo preavviso.
2. Le parti, se convocate, possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti di idonea procura.
3. All'udienza può partecipare, su richiesta dell'arbitro, il Segretario della Camera Arbitrale, il quale può redigere il verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, viene depositato in Segreteria.

4. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti su loro richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.

Articolo 17 (Transazione in corso di procedimento)

1. Quando le parti giungono ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione interviene dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'arbitro redige un verbale, sottoscritto dalle parti e da lui, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Contestualmente l'arbitro liquida il proprio compenso, disponendo, se del caso, la restituzione dell'eccedenza di quanto versato.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non risolti.

Articolo 18 (Contenuto del lodo)

1. Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Se l'Arbitro Unico o il Collegio ritengano, per motivi da indicare nel lodo, di essere in grado di decidere solo alcuni punti della controversia, emettono un lodo parziale.
3. In caso di lodo parziale, dal giorno del suo deposito riprende a decorrere, per il deposito di quello definitivo, il termine fissato nel primo comma dell'Articolo 20 del presente Regolamento.
4. Nel lodo definitivo l'Arbitro Unico o il Collegio indicano la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento, dei diritti amministrativi camerale e delle spese di difesa, precisando la proporzione della loro eventuale ripartizione.

Articolo 19 (Deliberazione e sottoscrizione del lodo)

1. Il lodo è deliberato dall'Arbitro Unico o dal Collegio a maggioranza di voti.
2. Il lodo è redatto per iscritto, secondo le disposizioni dell'Articolo 823 c.p.c., in tanti originali in bollo quante sono le parti, più uno per la Segreteria della Camera di Conciliazione ed Arbitrato.
3. I componenti del Collegio possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi, indicando il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui ciascuna firma è stata apposta.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

5. E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza del Collegio, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti i componenti e con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno potuto o voluto sottoscriverlo.

Articolo 20

(Termine e modalità di deposito del lodo)

1. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria della Camera di Conciliazione ed Arbitrato entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina dell'ultimo arbitro.
2. La Segreteria provvede a dare tempestiva comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito, invitandole a ritirare l'originale spettante a ciascuna di esse, previo versamento integrale dei diritti amministrativi camerali e delle spese di procedimento di cui all'Articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 21

(Sospensioni e proroga del termine per il deposito del lodo)

1. Il termine per il deposito del lodo è sospeso quando sia proposta istanza di ricsuzione fino alla pronuncia sulla stessa e quando occorra procedere alla sostituzione dell'arbitro.
2. Il termine è altresì sospeso qualora le parti non provvedano: a) a costituire il fondo a copertura delle spese di procedimento come previsto dall'Articolo 5 del presente Regolamento; b) in caso di consulenza tecnica, ad effettuare il deposito disposto dall'arbitro in considerazione del presumibile ammontare dell'onorario e delle spese del consulente.
3. A seguito di richiesta motivata da parte dell'arbitro, il Consiglio di Conciliazione ed Arbitrato, quando ricorrano giusti motivi e, nel caso di arbitrato rituale, quando esistono le condizioni di cui all'Articolo 820, secondo comma c.p.c., può concedere una proroga del termine fino ad un massimo di centottanta giorni.
4. Alle procedura arbitrali previste dal presente Regolamento si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla Legge 7 ottobre 1969 n. 742, dal 1° agosto al 15 settembre.

Articolo 22

(Diritto o equità negli arbitrati rituali)

1. Qualora la convenzione che prevede l'arbitrato rituale non specifichi se l'organo giudicante debba decidere secondo diritto o secondo equità, gli arbitri giudicheranno secondo diritto ove le parti, con espressa dichiarazione congiunta, non li autorizzino a giudicare secondo equità come previsto dall'Articolo 822 c.p.c..

2. Per le controversie relative a rapporti sociali di cui all'Articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, anche se la clausola compromissoria li autorizza a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri decideranno secondo diritto quando per decidere abbiano conosciuto in via incidentale di questioni non compromettibili nonché quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Articolo 23
(Diritto o equità negli arbitrati irrituali)

1. Negli arbitrati irrituali gli arbitri sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente Regolamento e, nel rispetto del principio del contraddittorio, statuiscano secondo diritto ove le parti non abbiano congiuntamente richiesto una pronuncia secondo equità.

Articolo 24
(Procedimento di arbitraggio)

1. Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente Regolamento. Salvo diverso accordo delle parti, essi decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli settori del commercio.
2. Le norme previste dal presente Regolamento per l'arbitrato si applicano all'arbitraggio se compatibili.

Articolo 25
(Procedimento di perizia contrattuale)

1. La Camera Arbitrale assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.
2. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dal Consiglio di Conciliazione ed Arbitrato. Essi potranno chiedere alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.
3. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale che ne rilascia copia autentica alle parti.
4. Le norme previste dal presente Regolamento per l'arbitrato si applicano alla perizia contrattuale se compatibili.

Articolo 26
(Spese di procedimento)

1. Le spese di procedimento comprendono:
 - a) i diritti di registrazione;
 - b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per l'attività di segreteria;
 - c) gli onorari e le spese dell'arbitro;
 - d) gli onorari e le spese del consulente tecnico d'ufficio.

Articolo 27
(Diritti di registrazione e amministrativi camerali)

1. I diritti di registrazione sono i diritti fissi dovuti all'atto della presentazione della domanda di arbitrato; i diritti amministrativi camerali sono gli importi che spettano alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per l'attività di segreteria. Entrambi sono determinati secondo il Tariffario approvato dalla Giunta della CCIAA di Teramo ed allegato al presente Regolamento.

Articolo 28
(Gli onorari e le spese dell'arbitro)

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale liquidano il proprio compenso sulla base delle tariffe allegate al presente Regolamento. Nel determinare l'onorario tra il minimo e il massimo l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale terranno conto del valore della controversia, della durata del giudizio e della complessità delle questioni affrontate. L'onorario dell'arbitro o degli arbitri viene calcolato senza sommare gli importi relativi agli scaglioni inferiori.
2. Ciascun arbitro emette la fattura o titolo equivalente alle parti, previa apposizione del visto di conformità da parte del Segretario della Camera Arbitrale.
3. In caso di Collegio Arbitrale al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.
4. Nell'arbitrato rituale troverà applicazione l'Articolo 814 del c.p.c..

Articolo 29
(Restituzione e custodia degli atti)

1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

Articolo 30
(Obbligo di riservatezza)

1. La Camera Arbitrale, l'arbitro, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.
2. La Camera Arbitrale garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali ricevuti ed il loro esclusivo utilizzo ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs.196/2003.

ARBITRATO INTERNAZIONALE

Articolo 31
(Disposizioni particolari per i procedimenti internazionali)

1. I procedimenti indicati nell'articolo 1 del presente regolamento possono essere nazionali o internazionali. Sono da considerarsi internazionali i procedimenti arbitrali in cui, alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce. Sono altresì da considerarsi internazionali i procedimenti di arbitraggio e di perizia contrattuale in cui, alla data della sottoscrizione della domanda di arbitraggio o di perizia contrattuale, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero.
2. Ai procedimenti internazionali amministrati dalla Camera Arbitrale di cui al comma precedente, si applicano le norme di questo Regolamento, con le modifiche e gli adattamenti previsti per tali ipotesi nel presente articolo ed in tutte le altre disposizioni del citato regolamento.
3. Nei procedimenti internazionali, tutti i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello previsto per la pronuncia del lodo nel procedimento di arbitrato, si intendono raddoppiati.
4. In assenza di diverso accordo tra le parti, la lingua in cui deve svolgersi il procedimento arbitrale è determinata dagli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso, tra le quali la lingua del contratto dal quale origina la controversia e la lingua utilizzata nella corrispondenza intercorsa tra le parti. Questa decisione non inficia la validità di alcun atto o documento depositato in una lingua diversa anteriormente alla determinazione effettuata dagli arbitri, a condizione che tali atti o documenti, qualora siano stati redatti in una lingua diversa, vengano tradotti nella lingua del contratto. In ogni momento gli arbitri possono autorizzare o richiedere traduzioni di singoli atti o documenti delle parti.

5. Le parti sono libere di determinare di comune accordo, anche in un momento successivo all'instaurazione del procedimento arbitrale, le norme di legge che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. In mancanza di tale accordo, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.
6. Salvo diversa espressa volontà delle parti, nel procedimento di arbitrato internazionale è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.
7. Qualora le parti siano residenti od abbiano la loro sede effettiva in paesi diversi, il Presidente del Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico sono nominati dalla Camera Arbitrale, possibilmente tra soggetti appartenenti ad un paese terzo anche non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo ai procedimenti di arbitrato internazionale si applicano le norme contenute negli artt. 832-838 del codice di procedura civile italiano, mentre ai procedimenti di arbitraggio e di perizia contrattuale si applicano le norme contenute nel codice civile italiano.

ARBITRATO NAZIONALE

DIRITTI DI REGISTRAZIONE : **€ 51,65**

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della lite	Ammontare dei Diritti Amministrativi
Fino a € 10.000	€ 100
Da € 10.001 a € 25.000	€ 250
Da € 25.001 a € 50.000	€ 500
Da € 50.001 a € 100.000	€ 1000
Da € 100.001 a € 250.000	€ 1500
Da € 250.000 a € 500.000	€ 2500
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 5000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 7500
Oltre € 5.000.001	€ 7500 + 0,1% sull'eccedenza di € 5.000.000

Gli importi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

ARBITRATO NAZIONALE

TABELLA ONORARI

Valore Causa- Scaglioni	Minimi Arbitro Unico	Massimo Arbitro Unico	Minimo Collegio Arbitrale	Massimo Collegio Arbitrale
Fino a € 10.000	€ 180	€ 180	€ 520	€ 520
Da € 10.001 a € 25.000	€ 450	€ 1.000	€ 1.300	€ 2.600
Da € 25.001 a € 50.000	€ 1.000	€ 1.800	€ 2.600	€ 4.400
Da € 50.001 a € 100.000	€ 1.800	€ 3.100	€ 4.400	€ 7.800
Da € 100.001 a € 250.000	€ 3.100	€ 5.200	€ 7.800	€ 15.500
Da € 250.001 a € 500.000	€ 5.200	€ 15.500	€ 13.000	€ 36.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 9.000	€ 30.000	€ 22.000	€ 77.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 11.000	€ 52.000	€ 28.000	€ 100.000
Oltre € 5.000.000	Il valore dello scaglione precedente +0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000	Il valore dello scaglione precedente +0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000	Il valore dello scaglione precedente +0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000	Il valore dello scaglione precedente +0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000

Gli importi indicati nella tabella sono complessivi, quindi, da suddividere tra le parti e si intendono al netto di IVA e di ogni altro accessorio di legge.

ARBITRATO INTERNAZIONALE

DIRITTI DI REGISTRAZIONE : **€ 51,65**

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della lite	Ammontare dei Diritti Amministrativi
Fino € 43.500	€ 650
Da € 43.501 a € 87.000	€ 1300
Da € 87.001 a € 435.000	€ 2500
Da € 435.001 a € 870.000	€ 6500
Da € 870.001 a € 1.740.000	€ 9000
Da € 1.740.001 a € 4.350.000	€ 13.000
Da € 4.350.001 a € 8.700.000	€ 16.500
Da € 8.700.001 a € 43.500.000	€ 23.000
Oltre € 43.500.001	€ 34.000

Gli importi indicati nella tabella sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti e non comprendono le spese riferite ai servizi di interpretariato.

TABELLA ONORARI

Valore Causa-Scaglioni	Minimi Arbitro Unico	Massimo Arbitro Unico	Minimo Collegio Arbitrale	Massimo Collegio Arbitrale
Fino a € 43.500	€ 1800		€ 4400	
Da € 43.501 a € 87.000	€ 1800	€ 6100	€ 4400	€ 12.600
Da € 87.001 a € 435.000	€ 4450	€ 18.500	€ 6100	€ 48.000
Da € 435.001 a € 870.000	€ 5200	€ 29.500	€ 13.000	€ 74.000
Da € 870.001 a € 1.740.000	€ 8700	€ 48.000	€ 21.750	€ 100.000
Da € 1.740.001 a € 4.350.000	€ 11.800	€ 65.250	€ 28.000	€ 147.900
Da € 4.350.001 a € 8.700.000	€ 15.600	€ 88.700	€ 37.400	€ 204.400
Da € 8.700.001 a € 43.500.000	€ 29.560	€ 126.000	€ 67.000	€ 330.000
Oltre € 43.500.000	€ 37.000	€ 126.000	€ 88.750	€ 332.000
	+ 0,1% sull'eccedenza di € 43.500.000		+ 0,3% sull'eccedenza di € 43.500.000	

Gli importi indicati nella tabella sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti e si intendono al netto di IVA e di ogni altro accessorio di legge.